



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

### OGGETTO:

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - LEGGE DI STABILITA' 2015). APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

1.	BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
2.	CAROLLO Salvatore	Vice Sindaco	PRESENTE
3.	BORTOLUZZI Giorgio	Assessore	PRESENTE
4.	CICCONI Pierangela	Assessore	PRESENTE
5.	GRISA Guido	Assessore	PRESENTE

Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.

In particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale.

Entro il 30.6.2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001 n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

Questo Comune nel primo momento temporale imposto dalla norma, ha adempiuto alla ricognizione delle società partecipate ex art. 3 commi 27/33 legge 24.12.2007 n. 244, con l'accertamento del possesso di quelle partecipazioni dirette rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali, e quindi non alienabili;

RICHIAMATO l'art. 1 commi da 611 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 -legge di stabilità 2015- che prescrive l'approvazione, entro il 31 marzo 2015 del piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione. Quest'obbligo rappresenta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate con disposizioni che traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica e pubblicato ad agosto 2014.

Dopo il c.d. "Piano Cottarelli", con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha perciò imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241;

ATTESO che l'avvio del "processo di razionalizzazione" che si auspica possa produrre risultati già entro fine 2015 è teso ad assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";

CONSIDERATO che il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

RILEVATO che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 3/2013);

VISTO l'allegato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" elaborato dal Sindaco con l'ausilio del Segretario comunale;

RILEVATO che:

- la norma di legge su richiamata attribuisce espressa competenza al Sindaco per la redazione e l'approvazione del Piano di razionalizzazione;
- Pur tuttavia l'Ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, a mente ex art. 42 del T.U. Enti Locali D. Lgs n. 267/00 e s.m.i., in materia di decisione sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dell'Ente;

VISTA la nota esplicativa ANCI secondo cui "*...un approccio prudentiale e sistemico porterebbe a ritenere che il **succitato Piano può essere approvato dal Sindaco** (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31 marzo 2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessioni, aggregazione ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'Ente Locale anche dopo tale invio si dovrebbe seguire il passaggio in consiglio comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*".

ATTESO che nel piano di razionalizzazione in oggetto vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società avente per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, conformemente a quanto già valutato dal Consiglio Comunale con la delibera di ricognizione delle partecipazioni, n. 26 del 01.07.2009 e con la successiva delibera n. 27 in data 23.05.2013 di recesso dal Consorzio per la Formazione Professionale delle attività di montagna, denominato Formont;

RILEVATO pertanto che non sono previsti adempimenti successivi rientranti nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. ma si ritiene doveroso comunque sottoporre il piano di razionalizzazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, i pareri e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale;
- in ordine alla regolarità contabile rilasciato dalla responsabile del Servizio finanziario che attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente.

VISTO il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare il “Piano di razionalizzazione delle società partecipate”, ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 190/2014 (*Legge finanziaria 2015*) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Disporre la trasmissione del presente piano alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente.
3. Sottoporre il “Piano di razionalizzazione delle società partecipate”, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Il Sindaco  
F.to Prof. Roberto BORGIS

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Marcella DI MAURO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Bardonecchia nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bardonecchia, lì **2 APRILE 2015**

F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Bardonecchia nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal **2 APRILE 2015** al \_\_\_\_\_

Bardonecchia, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

ed è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Bardonecchia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bardonecchia, lì **2 APRILE 2015**

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Marcella DI MAURO